



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia n 1 – 09080 ULA TIRSO - Tel. 0783 61000 fax 0783 61207

ulatirso@inwind.it – info@comune.ulatirso.or.it

pec : comune.ulatirso@legalmail.it

SITO WEB : www.comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 20/10/2015

OGGETTO:	Approvazione atto di transazione per la definizione totale della causa Comune di Ula Tirso contro Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo.
-----------------	--

L'anno **DUEMILA QUINDICI** il giorno **VENTI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,50** nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
1	LOI OVIDIO	Sindaco	X	
2	CABONI OTTAVIO	Vice - Sindaco	X	
3	FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	Assessore	X	
4	MARRAS GIUSEPPE	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Loi Ovidio - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

a) Con ricorso depositato in cancelleria il 12 marzo 2008 e notificato il 18/04/2008 il Comune di Ula Tirso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 01/08 emesso dal Tribunale di Oristano, nonché domanda riconvenzionale di accertamento e condanna dei sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo al pagamento delle somme che si asserisce sarebbero state indebitamente incassate dal rag. Cossu Antonio nell'esercizio della sue funzioni presso il Comune (ed entrate a far parte dell'asse ereditario dello stesso rag. Cossu) ed al risarcimento dei danni tutti patiti dallo stesso Comune ed

ascrivibili alla condotta del funzionario deceduto, per le asserite irregolarità commesse, per l'esatta quantificazione dei quali si deduceva CTU.

b) Con memoria difensiva depositata il 12/07/2008 si costituivano in giudizio i sig.ri Cau – Cossu che formulavano le seguenti conclusioni: *“In via pregiudiziale e/o preliminare, in accoglimento delle eccezioni sopra spiegate, - dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Ula Tirso per essere competente la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna; - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Ula Tirso per essersi formato sul punto un precedente giudicato; - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale ex art. 1 legge 14 gennaio 1994 n. 20. - In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale in quanto la medesima domanda viene formulata per la prima volta con l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo degli eredi Cossu e non è stata oggetto di alcun precedente tentativo di conciliazione fra le parti. - Comunque ed in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. nonché ogni altra prescrizione estintiva e/o presuntiva relativamente alle somme pretese dal Comune ed ai danni dallo stesso lamentati. -Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale per carenza di interesse da parte del Comune di Ula Tirso e/o per l'intervenuta l'estinzione dell'obbligazione fatta valere in quanto è già stato effettuato il pagamento della somma richiesta agli eredi Cossu con la domanda riconvenzionale da parte di altro soggetto, in particolare da parte del Banco di Sardegna e del segretario comunale, dotto Sassu. - Nel merito Respingere la domanda riconvenzionale siccome infondata e comunque dichiarare già intervenuto il pagamento della somma richiesta agli eredi Cossu con la domanda riconvenzionale da parte di altro soggetto, in particolare da parte del Banco di Sardegna e del segretario comunale, dotto Sassu. - Sempre ed in ogni caso -- Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1/08 opposto. - Con vittoria di spese ed onorari.*

c) La causa RG 256/08 veniva istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e CTU, all'udienza del 15 febbraio 2012 il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano pronunciava la sentenza 78/12 dando lettura del seguente dispositivo: *Il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 1/2008 emesso a favore degli opposti. Condanna il Comune di Ula Tirso al pagamento delle spese che liquida nella complessiva somma di € 2500,00 oltre IVA cpa e addizionale al 12,50% e a quelle di CTU che liquida con separato provvedimento.*

d) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 16 marzo 2012 e notificato il 31 marzo 2012, il Comune di Ula Tirso ritenendola ingiusta e formulando pertanto le seguenti conclusioni: *in via preliminare, previa declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario in punto di domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Ula Tirso ed eventuale emanazione dei provvedimenti necessari o opportuni anche ai sensi dell'art. 353 c.p.c., riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in tema di domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti"; nel merito, in via principale: dichiarare nullo, annullabile o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1/08 R.G. Lav. n.10/08, emesso dal Tribunale di Oristano, sezione Lavoro, in data 8.1.2008, notificato il 1.2.2008, e comunque disporre la revoca, con ogni conseguente statuizione. respingere ogni avversa domanda perché infondata; in via riconvenzionale (o -in subordine- quale eccezione riconvenzionale) accertare e condannare degli odierni opposti al pagamento delle somme indebitamente incassate dal Rag. Cossu (ed entrate a far parte dell'asse ereditario de quo) e/o al risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso Comune ed ascrivibili alla condotta del Funzionario deceduto per le irregolarità commesse nella misura di almeno € 83.447,56 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o liquidati in via equitativa, con ogni conseguente pronuncia. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata qualsivoglia ragione di credito degli eredi del Rag. Cossu, odierni opposti, nei confronti del Comune di Ula Tirso, disporre la compensazione delle relative somme con quanto dovuto dai suddetti*

eredi al Comune di Ula Tirso, con ogni conseguente pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.

e) Si costituivano in giudizio i sig.ri Cau – Cossu i quali contestavano le avverse domande e concludevano per il rigetto dell'appello. Con sentenza n° 336/2014 del 01/10/2014 la Corte d'Appello di Cagliari sezione lavoro così decideva: *accoglie l'appello proposto il 16 marzo 2012 dal Comune di Ula Tirso nei confronti di Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu avverso la sentenza del Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro del 15 febbraio 2012 n.78; in riforma di tale sentenza, dichiara tenuto il Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco in carica, a pagare a Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu, in qualità di eredi di Antonio Luigi Cossu, euro 16.030,54 per i titoli di cui in motivazione, e dichiara tenuti gli stessi eredi a pagare al Comune di Ula Tirso euro 13.134,75 per il titolo di cui in motivazione, in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro l'8 gennaio 2008 n. 1, e condanna il Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco, a pagare a Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu (a ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria) complessivi euro 2.895,79, oltre alla rivalutazione monetaria secondo Istat ed agli interessi legali dal 6 luglio 2005 fino al saldo; compensa per un terzo le spese di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti due terzi in favore degli appellati, che liquida in euro 8.504 per il primo grado ed euro 6.343 per il secondo grado.*

f) Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2015 e notificato il 10/04/2015 il Comune di Ula Tirso, previa deliberazione Giunta Comunale n° 13 del 17.03.2015, proponeva impugnazione per revocazione ex art 395 n° 4 c.p.c. avverso la sentenza 336/14 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro e contestualmente formulava istanza di sospensione ex art 398 ultimo comma c.p.c., ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,

g) Con ordinanza pronunciata in data 8 maggio 2015 la Corte d'Appello di Cagliari, sezione lavoro, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n° 336 del 01/10/2014.

h) Nelle more del giudizio di revocazione, RGN 96/L/2015, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle reciproche pretese e con il presente atto intendono regolamentare i propri rapporti con reciproche concessioni al fine di porre fine alla lite tra loro in corso, nel quale il Comune di Ula Tirso si obbliga a pagare in loro favore, ciascuno per i rispettivi diritti, la somma onnicomprensiva di euro 13.000,00 (tredicimila/00);

Acquisito il parere dell'Avv.to Marcello Sequi inviato in data 16.10.2015, che non si allega alla presente deliberazione ma di cui costituisce fondamento essenziale, nel quale l'Avvocato, dopo aver valutato gli elementi pro e contro, e considerando il minor esborso dal parte del Comune rispetto alla sentenza, unitamente ad altri elementi di natura processuale, ritiene che possa favorevolmente valutarsi la definizione della vertenza nei termini proposti dalla controparte, i quali, pur non del tutto esaustivi, assicurano comunque all'Amministrazione un risparmio apprezzabile con riferimento agli oneri gravanti sulla base della decisione attualmente esistente, a fronte delle possibili criticità che comporterebbe un ulteriore grado di giudizio.

Ritenuto pertanto di definire transattivamente la vertenza a tacitazione di ogni pretesa dei sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania, Cossu Carlo;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte della responsabile del Settore Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché, in sostituzione del responsabile del Servizio finanziario, anche il parere favorevole di regolarità contabile nel quale mette in rilievo che dovrà essere adottata idonea deliberazione di variazione al Bilancio per reperire la somma necessaria

Con voti Unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare per le motivazioni di cui in premessa l'allegato schema di transazione in merito alla Causa Comune di Ula Tirso – Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo.

Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa, e inviar copia della presente deliberazione alla controparte per tramite il legale Avv. Marcello Sequi.

Di incaricare il responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla liquidazione entro i termini indicati nella transazione, con i fondi di cui al capitolo 10180303 previa variazione al Bilancio di previsione nel quale sarà impinguato il capitolo di spesa relativo alle liti.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione inanime resa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<p>T.U.E.L., art. 49 , 1° comma Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. Il Resp. del Servizio Amministrativo <i>Dr. Pietro Caria</i></p> <hr/>	<p>T.U.E.L., art. 49 , 1° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, mettendo in rilievo che dovrà essere adottata idonea deliberazione di variazione al Bilancio per reperire la somma necessaria Il Resp. del Servizio Finanziario <i>Dr. Pietro Caria</i></p> <hr/>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 20 /10 /2015.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria